



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 2.9.2020, ore 18.00

| | Presente | Ass.giust. | Ass.ingiust. |
|-----------------------------------|----------|------------|--------------|
| Lazzaroni Andrea – Sindaco | X | | |
| Barbacovi Valentina | | | X |
| Bisoffi Gabriele | | | X |
| Bisoffi Paolo | | | X |
| Cavallar Mirco Cristian | | | X |
| Fantelli Alessandro | | | X |
| Leiva Costanzi Maurizio | | | X |
| Largaiolli Alessandro | X | | |
| Menghini Romedio | X | | |
| Mochen Stefano | X | | |
| Nardelli Catia | X | | |
| Ghirardini Alessandra | X | | |
| Ravelli Carlo | | | X |
| Stanchina Stefano | X | | |
| Tomasi Monica | X | | |

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Ghirardini Alessandra e Stanchina Stefano.

Pt. 1 Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente di data 26.6.2020

Premesso che i verbali della seduta precedente, tenutasi in data 26.6.2020 sono stati depositati agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitati a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandoli per letti;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti n. 8 consiglieri

delibera

1. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 26.6.2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente di data 07.07.2020

Premesso che i verbali della seduta precedente, tenutasi in data 7.7.2020 sono stati depositati agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitati a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandoli per letti;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti n. 8 consiglieri

delibera

1. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 07.07.2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

pt. 2 Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 94 dd. 22.07.2020 relativa a "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione n.2 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - Esercizio 2020.

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 94 dd. 22.07.2020, esecutiva a termini di legge, ha proceduto ad assumere il provvedimento di variazione di bilancio per poter ottemperare e rendere eseguibili le operazioni in essa esposte;

riconosciuti ed accolti i motivi d'urgenza e di pratica opportunità adottati dalla Giunta Comunale nell'approvazione dell'atto deliberativo assunto con poteri del Consiglio;

visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e , il quale sancisce che tali deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza e devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sommariamente sopra esposte, ratificare la deliberazione giuntale in argomento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile espresso da parte responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81, 1° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Vista la Legge n. 243/2012 (norme di finanza pubblica);
- Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018; con voti favorevoli unanimi), presenti n. 8 consiglieri, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ratificare, come ratifica e per i motivi in premessa esposti, la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 dd. 22.07.2020 , esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: "**Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione n.2 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020.**";

PT. 3 Oggetto: Approvazione tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2020.

Premesso che:

- ✓ a partire dal 01/01/2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di ente gestore responsabile delle attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con l'introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permette di registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno da ciascuna utenza;
- ✓ il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l'applicazione di una calotta montata direttamente sul coperchio degli esistenti cassonetti stradali o seminterrati, apribile solo tramite dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente;
- ✓ con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, da corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l'attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore;
- ✓ l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede quanto segue: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

- ✓ con deliberazione n. 06 di data 06/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso;

Visto quanto previsto al comma 527, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm. di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario - MTR periodo 2018-2021";

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa sui rifiuti, come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

= quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi";

Visto il Piano economico finanziario (PEF) grezzo e la relativa relazione accompagnatoria predisposto dalla Comunità della Valle di Sole, trasmesso con nota prot. n. 3919/16.4.3 di data 10/07/2020 qui pervenuta al prot. n. 5506, opportunamente integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così quantificato:

| Descrizione | Piano Economico Finanziario |
|-----------------|-----------------------------|
| Costi fissi | €. 216.365,65 |
| Costi variabili | €. 344.379,35 |
| Totale | €. 560.745,00 |

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente dal Funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché del Responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano come accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

delibera

1. di approvare il Piano economico finanziario 2020 secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 di Arera e ss.mm. negli allegati che dimessi agli atti ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. di approvare per l'anno 2020 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa e da una parte variabile, individuando il volume minimo annuo per ogni categoria da addebitare a ciascuna utenza ai sensi dell'art. 11, comma 11 per le utenze domestiche e 12 comma 4 per quelle non domestiche del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, in € 5 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.
4. di stabilire per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento succitato la riduzione del 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio come previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare datato 20 aprile 2017.
5. di stabilire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di €.:
 - 70,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza costituita da famiglie residenti con figli minori di età inferiori ai 24 mesi con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini); La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
6. Di stabilire che le riduzioni previste dalle deliberazioni di ARERA n. 158 di data 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19" verranno quantificate in sede di fatturazione alle utenze.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, ad ARERA, al Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità della Valle di Sole.

ALLEGATI: <https://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-canoni-e-tariffe/Servizio-Rifiuti-TIA/Tariffe/Allegati-tariffe-2020>

La seduta chiude alle 18.50

Il sindaco

il segretario comunale